

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI <small>UNIONE EUROPEA</small> pon 2014-2020 <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</small>		 <small>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per Interventi in materia di attività scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV</small> MIUR	<small>European Informatic Passport Ei-Center - Centro Accreditato</small> 
I° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “EDMONDO DE AMICIS” P.zza De Amicis, 4 – 70026 MODUGNO			
Tel./Fax 0805328319- e mail: baee12000x@istruzione.it – pec: baee12000x@pec.istruzione.it - www.primocircolomodugno.edu.it			
 Unione Europea NextGenerationEU	 Ministero dell'Istruzione	 Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	
Codice Ministeriale della Scuola BAAE12000X	Codice Fiscale 80004900728	Codice Univoco per Fatt. elettronica UFN1SH	Conto corrente Banca Intesa Sanpaolo Modugno Codice Iban: IT57I0306941545100000046024 Conto Tesoreria Banca d'Italia 0309600

Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 111/2022 del 21/11/2022

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 2018 il quale prevede che al Consiglio di istituto spetta la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell'attività relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

approva

il seguente Regolamento ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 2018, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire

l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.I. 129/2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del c.c.

Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti)

1. Dal 1°luglio 2019 è fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

E' fatto divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 (Tipologie contrattuali)

1. In base a quanto stabilito al precedente art. 2 del presente Regolamento, in prima istanza il reclutamento sarà rivolto ai docenti interni e il relativo compenso sarà stabilito secondo il CCNL vigente.
2. Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell' art.35 del CCNL 2007. In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza. Le ore di docenza ai docenti di altre scuole sono retribuite nella misura stabilita nel CCNL Scuola 2007. Per il Personale ATA il riferimento è alle previsioni dell'art. 57 del CCNL 2007.
3. Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione scolastica, con gli stessi si possono stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del D. L.vo 165/2001.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione scolastica, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del TUIR.

Art. 4 (Individuazione delle professionalità)

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si procederà attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito web dell'istituzione scolastica.

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- a) modalità di presentazione della candidatura;
 - b) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - c) definizione dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda;
 - d) compenso per la prestazione.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula, la modalità di trattamento dei dati e la modalità di pubblicazione dell'esito dell'avviso.

Art. 5 (Procedura di creazione degli albi e reclutamento)

1. Per il reclutamento di soggetti necessari all'attuazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, si procederà alla costituzione di un albo di professionisti.

2. Il bando per la creazione dell'albo/graduatoria deve riportare la durata dello/a stesso/a. Le dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità all'atto della presentazione della domanda, saranno oggetto di verifica ed accertamento della loro veridicità ed esattezza. Esse, pertanto, dovranno essere complete di tutti gli elementi che consentano tale verifica. I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nell'atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta responsabilità diretta, anche agli eventuali fini risarcitori da parte di terzi che hanno subito una lesione del proprio interesse legittimo, oltre alla cancellazione dell'albo/graduatoria, nonché la revoca dell'eventuale incarico conferito.

3. Il Dirigente scolastico procederà alla classificazione dei *curricula* presentati, eventualmente con la collaborazione dei referenti di progetto, secondo i criteri esplicitati nel bando e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) ulteriori elementi legati alla specificità della prestazione;
- d) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche.

Potranno essere previsti colloqui, in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione. Sarà compilato un albo con le seguenti voci:

- a) titolo di studio;
- b) possesso di ulteriori titoli culturali (master, specializzazioni, aggiornamenti etc);
- c) esperienza di docenza nella macro-area di interesse;
- d) esperienze lavorative nella macro-area di interesse;
- e) pubblicazioni attinenti nella macro-area di interesse;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nella macro-area di interesse.

4. La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - corrispondenza con la della progettualità prevista dall'istituto o degli obiettivi previsti nell'ampliamento dell'offerta formativa;
 - nel caso di più esperti aventi la medesima professionalità, di cui al precedente punto, eventuale colloquio tramite utilizzo una griglia valutativa da rendere conoscibile prima del colloquio stesso;
 - si seguirà il criterio della rotazione nel caso di richiesta ripetuta della prestazione e in presenza, nell'albo, di soggetti ugualmente qualificati.
5. Per il reclutamento di soggetti esterni necessari all'attuazione di progetti finanziati dall'Unione Europea, si procederà alla costituzione di apposita graduatoria in base ai criteri previsti dai bandi dei progetti suddetti.
6. Nel caso in cui esista già un albo di esperti di cui al c.1 che successivamente si rendano necessari per i progetti finanziati dall'Unione Europea, anch'essi saranno oggetto di selezione e costituzione di apposita graduatoria come stabilito al c.3.

Art. 6 (Conferimento diretto)

1. Il conferimento diretto da parte del Dirigente Scolastico, con la collaborazione dei referenti di progetto, ad esperti non inseriti nell'albo può avvenire solo nei seguenti casi:
 - a) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122);
 - b) interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (Corte dei conti Regione Emilia Romagna Deliberazione n. 65/2016).

Tale prestazione dovrà prevedere un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 371,60 (cfr Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

Art. 7 (Interventi di esperti a titolo gratuito)

1. Non sussiste la necessità di iscrizione all'albo qualora la prestazione dell'esperto sia resa gratuitamente per attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF. Resta comunque necessaria l'acquisizione del curriculum e la dichiarazione delle giornate di presenza a scuola.

Art. 8 (Adempimenti degli esperti incaricati)

1. Gli esperti incaricati avranno l'obbligo di:
 - definire e programmare adeguatamente il lavoro e le attività inerenti la macro-area di interesse, predisponendo il materiale didattico necessario;
 - mettere in atto strategie adeguate alla migliore fruizione delle attività inerenti la macro-area di interesse;
 - monitorare il processo di lavoro con forme di valutazione oggettiva in itinere;
 - individuare il materiale da distribuire agli allievi;
 - predisporre relazioni e registro sull'attività svolta o ogni altra documentazione espressamente prevista, nel caso di docenza di progetti finanziati dall'Unione Europea.

Art. 9 (Stipula del contratto)

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.
Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell’attività;
- l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello Ancona;
- l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Il contratto avrà durata commisurata al progetto di riferimento: i contratti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa avranno la durata stabilita dal progetto interno presentato; i contratti relativi a progetti finanziati dall’Unione Europea avranno la durata stabilita dal progetto finanziato.
2. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. In caso di durata pluriennale del contratto è necessaria la Delibera del CdI (cfr D.I. n. 129/2018 art. 45 comma 1 lett. d).
3. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.
4. Per il personale interno e per il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, il compenso è:
 - a) € 35,00/h per ore aggiuntive di insegnamento
 - b) € 17,50/h per ore aggiuntive di coordinamento, organizzazione, progettazione, documentazione.
5. Per il personale esterno impiegato in progettazioni PTOF, il compenso orario non può superare € 35,00/h per ore di insegnamento frontale; per le attività di organizzazione, progettazione, documentazione ecc. è stabilito in maniera forfettaria sulla base della disponibilità finanziaria.
6. Per il personale impiegato per lo svolgimento di corsi di aggiornamento/formazione, il compenso è:
 - a) fino ad un massimo di € 41,32/h (elevabili sino a € 51,65/h per professori universitari) per attività di docenza;
 - b) fino ad un massimo di € 25,82/h per attività di tutoraggio e lavori di gruppo.
7. Il Dirigente Scolastico, in alcuni casi, può discrezionalmente procedere all’integrazione dei suddetti compensi, valutando non solo il numero di ore e la durata dell’intervento, ma anche la qualità del soggetto.
8. Per il personale esterno impiegato in corsi PON saranno tenuti presenti i parametri indicati nelle linee guida. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica

assegnazione finanziaria, deve tenere conto dei massimali di costo definiti dal D.I. 326/1995 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009.

9. La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, definite nel contratto. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste in tema di PON, FSE, e le relative indicazioni dell'Autorità di Gestione.

Art. 11 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi alquanto richiesto sulla base dell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
2. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 12 (Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Pertanto, la pubblicazione, sul sito istituzionale, degli estremi degli atti di conferimento di incarichi collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Art. 13 (Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni)

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.
2. L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Art. 14 (Controllo Preventivo della Corte dei Conti)

1. L'efficacia dell'affidamento dell'incarico è soggetto, ai sensi dell'art. 3 lett. fbis) ed fter) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli incarichi oggetto del presente Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli incarichi di docenza (cfr Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009) nonché tutti gli incarichi aventi ad oggetto attività a tutti gli effetti strettamente connesse alla docenza (cfr Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 16 del 15 settembre 2011).